Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2092

27.11.2026

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2092 DELLA COMMISSIONE

## del 18 settembre 2026

## recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda determinati criteri per la selezione dei campioni

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([1]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione ([2]) stabilisce i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti ai fini dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri. Sulla base dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1644, nei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri non figurano sostanze pertinenti del gruppo A, paragrafo 3, lettera f), da sottoporre a controllo per gli insetti e il miele. È pertanto opportuno sopprimere l'obbligo di campionamento indicato nella tabella di cui all'allegato II, lettera A, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti interessati.

(2) Gli Stati membri devono controllare le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti di cui agli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644. Sulla base dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione di tali disposizioni, occorre chiarire che, quando le tabelle di tali allegati si riferiscono a categorie ampie di gruppi di sostanze, è opportuno sottoporre a controllo tutti i gruppi di sostanze di tali categorie. È pertanto opportuno inserire negli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 disposizioni supplementari per la selezione di combinazioni specifiche.

(3) Al fine di garantire un approccio armonizzato alla pianificazione basata sul rischio per le sostanze del gruppo B, nell'allegato II, lettera B, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 dovrebbero essere aggiunti criteri più dettagliati per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti ai fini dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri.

(4) Sulla base dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1644, nei piani nazionali di sorveglianza della produzione randomizzati negli Stati membri non figurano sostanze pertinenti del gruppo B1d da sottoporre a controllo per gli insetti. È pertanto opportuno sopprimere l'obbligo di campionamento indicato nella tabella di cui all'allegato IV, parte relativa alle sostanze del gruppo B, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti interessati.

([1]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1644/oj).

(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1644.

(6) Poiché le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1644 devono essere incluse nei piani nazionali di controllo basati sul rischio e nei piani nazionali di sorveglianza randomizzati da presentare alla Commissione per una valutazione annuale a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione ([3]), il presente regolamento dovrebbe applicarsi per la prima volta ai piani per l'anno 2027. È pertanto opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2027,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1646/oj).

*ALLEGATO*

Gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) alla lettera A, punto 1, nella tabella, la voce relativa alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettera f), è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Gruppo A, paragrafo 3, lettera f) | X | X | X | X | | X | | X (**)»; | | |

b) alla lettera A, punto 1, sono aggiunti i seguenti trattini:

«— Per il gruppo A, paragrafo 2, i campioni devono essere prelevati per tutti i gruppi di sostanze inclusi in questa categoria (A, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d)].

— Per il gruppo A, paragrafo 3, lettera f), i campioni devono essere prelevati per tutti i gruppi di sostanze inclusi in questa categoria (antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva).»;

c) alla lettera B, è aggiunto il seguente punto 3:

«3. Per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti devono essere considerate le combinazioni di cui all'allegato IV, tabella relativa alle sostanze del gruppo B.»;

2) l'allegato IV è così modificato:

a) nella parte relativa alle sostanze del gruppo B, nella tabella, la voce relativa al gruppo di sostanze B1d è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «B1d | X | X | X | X | | X | | X (*) | |

_____

(*) Non valida per gli insetti.»;

b) nella parte relativa alle sostanze del gruppo B, dopo la tabella è aggiunto un nuovo comma:

«Per il gruppo B, paragrafo 1, lettera d), i campioni devono essere prelevati per tutti i gruppi di sostanze inclusi in questa categoria (antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi).».